

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, FARABEGOLI, ZUGNO, DAL FALCO, ALESSANDRINI, RIPAMONTI, BALDINI, CAROLLO e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1973

Istituzione della « patente di mestiere », della qualifica di « maestro artigiano » e della « bottega-scuola »

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disegno di legge vuole riproporre e risolvere, sul piano del diritto, l'annoso e sempre attuale problema delle « botteghe scuola artigiane » e del « maestro artigiano », ed è volutamente innovativo per quanto attiene alla dibattuta questione della « patente di mestiere ».

In numerose riunioni è stata rilevata l'esigenza che tutti i termini e gli elementi del complesso problema vengano risolti nel più breve tempo possibile perchè anche in Italia venga istituito un titolo di capacità professionale per gli artigiani.

Da tempo le categorie artigiane aspirano all'istituzione di un « titolo » che sia pubblico riconoscimento delle loro capacità professionali e garanzia, al tempo stesso, di tali capacità nei confronti di terzi.

Il primo motivo per il quale ci sembra urgente stimolare gli organi legislativi a tutelare le autentiche attività artigiane dal declassamento ed eliminare gli abusivi che al riparo di oneri fiscali e previdenziali esercitano una concorrenza sleale è il pressante fenomeno del moltiplicarsi del numero di coloro che si autoqualificano artigiani, anche se non professionalmente preparati, trattati unicamente dalle provvidenze e dalla

tutela legislativa con cui lo Stato ha voluto salvaguardare tale categoria.

Nell'ambito della Comunità europea, tutti gli altri Paesi hanno già provveduto a qualificare gli artigiani con norme precise che esigono il possesso di un certificato di capacità per esercitare il mestiere.

Il diritto infatti del « libero stabilimento » esige, come è noto, una parità di titoli professionali per gli artigiani che desiderano trasferire la propria attività in un altro Paese della Comunità.

I nostri artigiani, privi di un titolo di capacità professionale, non potranno quindi esercitare il loro mestiere nei Paesi della CEE, mentre gli artigiani francesi, olandesi, tedeschi, belgi e lussemburghesi potranno liberamente lavorare in Italia.

D'altronde, non si può non lamentare, per le sue varie implicazioni, il fatto che le file degli artigiani vanno fatalmente ingrossandosi, giorno per giorno, di mestieranti, di persone che si avventurano in campi per i quali non hanno nè l'attitudine, nè la preparazione generale e specifica, incoraggiati unicamente da agevolazioni finanziarie non meritate.

Ne derivano un grave inquinamento della produzione ed un deterioramento di ogni

buona tecnica, che mortificano la tenace tradizione dell'artigianato italiano, tanto nel settore della produzione usuale quanto in quello dei servizi e particolarmente della produzione tipica ed artistica.

Risulta quindi necessario porre su un piano di parità di diritti i nostri artigiani con le corrispondenti categorie operanti negli altri Paesi della CEE.

Nella nostra legislazione esiste un solo precedente (articoli 140 e 142 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico sulle leggi sanitarie) per cui chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, oltre ad aver raggiunto la maggior età « deve essere munito di una licenza rilasciata dalle scuole appositamente istituite; ed i limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale ».

Tutto il nostro diritto amministrativo, ovunque si occupi di concessioni, abilitazioni, patenti, licenze, eccetera, prevede una potenziale vigilanza dello Stato, preventiva all'atto del rilascio dell'autorizzazione e poi continuativa per il rinnovo e per i controlli di legge a tutela dell'interesse pubblico.

Nel nostro ordinamento giuridico, quindi, la capacità professionale deve essere accertata e riconosciuta da un organo dello Stato sulla base di una disciplina legislativa.

Viceversa, la regolamentazione prevista dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956, com'è noto, riconosce il diritto di iscrizione all'albo a tutte le imprese che abbiano i requisiti di funzionalità, organizzazione e responsabilità (articolo 1, lettere *a*, *b* e *c*) a prescindere da valutazioni di capacità professionale e senza alcuna possibilità di controllo da parte dello Stato.

Questo sembra il punto da rinnovare ed ammodernare in sede di riforma della legge n. 860 del 25 luglio 1956, agli effetti di una nuova disciplina della capacità professionale degli artigiani, che, come abbiamo accennato, troverà una fonte giuridica sia in quanto già predisposto per le arti ausiliarie sanitarie, sia nel generale ordinamento di diritto amministrativo per le concessioni, abilitazioni, patenti, eccetera.

Per tutto quanto sopra premesso si rende opportuna una breve analisi tecnico-giuridica del disegno di legge che tratta l'istituzione della patente di mestiere, della qualifica di maestro artigiano e di botteghe scuola.

Gli articoli da 1 a 5 trattano della patente di mestiere da un punto di vista « oggettivo » per coloro che esercitano i mestieri artigiani previsti in un apposito elenco dal regolamento di esecuzione della legge.

Ecco quindi che viene superata la concessione *ex lege* n. 860 del 25 luglio 1956 di una configurazione giuridica generale dell'impresa artigiana ed invece si pone in essere una elencazione « costitutiva » per mestieri la cui compilazione sarà affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e terrà in evidenza quelle attività « che presuppongono » specifiche cognizioni tecnologiche e professionali e che presentano un particolare valore produttivistico e sociale.

Si crea quindi un elenco di artigiani, i quali formeranno una *élite* che sarà tenuta peraltro a munirsi della patente di mestiere.

È previsto un esame regolato con prove mediante apposite commissioni nominate su decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal che si rileva che la vigilanza in questa delicata fase del superamento delle prove resterà affidata (per quanto nella legge non sia precisato e forse sarebbe stato opportuno determinarlo) a quel Ministero.

Da rilevare che tra i membri della commissione d'esame sono previsti tre maestri artigiani esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, designati dalle organizzazioni sindacali dell'artigianato maggiormente rappresentative.

Il presidente della commissione d'esame sarà un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato e segretario, un funzionario della camera di commercio presso cui ha sede la commissione d'esame.

Sembra quindi una valorizzazione fiduciaria della camera di commercio come « domicilio legale » della funzione più delicata e che è connessa alla stessa vitalità delle attività artigiane più tradizionali e qualificanti, quelle appunto che prima sono state definite la *élite* dell'artigianato.

Gli articoli dal 6 al 14 istituiscono per la prima volta nel nostro diritto (dopo le famose corporazioni del sedicesimo secolo) un albo dei maestri artigiani: questa volta, per altro, è « nazionale » e speriamo che effettivamente nasca tale.

L'albo viene istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ma la sua tenuta viene affidata provincialmente alla camera di commercio.

Anche qui si rileva una valorizzazione delle funzioni della commissione provinciale dell'artigianato, che viene autorizzata a deliberare l'iscrizione nell'albo dei « maestri », deliberazione che viene notificata al Ministero.

Si tratta quindi di una competenza senza limiti di decisione.

Tra i requisiti richiesti, oltre a quello dell'elevato grado di capacità professionale, è previsto che il maestro artigiano abbia avuto alle proprie dipendenze per un periodo non inferiore a cinque anni degli apprendisti artigiani.

« La capacità » può essere desunta anche da premi ed attestati o da lodevole attività di insegnamento; condizione *sine qua non*, naturalmente, per ottenere il titolo di « maestro » è quella di essere in possesso della patente di mestiere.

Gli articoli dal 9 a 14 contemplano il riconoscimento di « bottega-scuola », che può essere attribuito a quella impresa artigiana che, oltre a perseguire finalità produttive, prepari professionalmente futuri artigiani.

Anche per questa nuova istituzione è prevista una richiesta del titolare artigiano ed un esame determinativo da parte della commissione provinciale dell'artigianato.

Si conferma così ancora una volta che il legislatore considera quali colonne portanti di tutto l'edificio le commissioni provinciali e vuole consolidare l'attuale ordinamento domiciliato presso le camere di commercio.

La « bottega-scuola » deve essere diretta e gestita direttamente dal suo titolare, che deve essere « maestro artigiano » con una anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni.

Sembra infatti ovvia la preoccupazione del legislatore di evitare speculazioni o cessioni a terzi di incarichi di insegnamento.

Interessante rilevare come in questo disegno di legge si vada oltre gli obblighi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 11) per cui il datore di lavoro deve impartire all'apprendista l'insegnamento necessario per diventare lavoratore qualificato; ed infatti per il disegno di legge deve insegnare il « proprio mestiere o la propria arte secondo le tecniche più progredite e le tradizioni artigiane più valide ».

È evidente il riferimento alla necessità che i laboratori artigiani, per essere considerati « botteghe scuola », devono avere degli impianti moderni ed applicare le tecniche più avanzate.

La commissione provinciale dell'artigianato sovrintende con un regolamento apposito, secondo i mestieri e le consuetudini locali, all'attività delle botteghe scuola.

Tra tali poteri sussiste anche quello di vigilare sull'andamento della bottega scuola e di revocarne il riconoscimento.

Si passa poi al lato economico ed a quel famoso « incentivo » da tempo preconizzato dagli artigiani, ed il disegno di legge definisce « premi di profitto » un *quantum* che in aggiunta alla retribuzione viene fissato semestralmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base ad una graduatoria di merito, predisposta dalle commissioni provinciali dell'artigianato sentito il titolare dell'impresa.

Per la bottega scuola, inoltre, è previsto un attestato di benemerenzza ed ai maestri artigiani titolari delle botteghe scuola vengono corrisposti, sempre dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, premi in danaro annualmente, anche a titolo di riconoscimento per il consumo degli attrezzi e delle materie prime.

Negli articoli dal 15 al 17, infine, vengono riportate disposizioni transitorie e finali fra le quali è utile ricordare quella per cui la patente di mestiere spetta, senza esami, a coloro che all'entrata in vigore della legge siano iscritti all'albo da almeno cinque anni o siano titolari di una impresa avente i requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 (il che vuol dire partecipazione al lavoro anche manualmente).

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DELLA « PATENTE DI MESTIERE »****Art. 1.**

È istituita la « patente di mestiere » per tutti coloro che esercitano i mestieri artigiani previsti in apposito elenco dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla compilazione dell'elenco di cui sopra, avendo riguardo a quelle attività che presuppongono specifiche cognizioni tecnologiche e professionali e che presentano un particolare valore produttivistico e sociale, su proposta del Comitato centrale dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**Art. 2.**

La patente di mestiere si consegue mediante esame teorico-pratico, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Essa è requisito indispensabile per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per beneficiare delle agevolazioni di qualsiasi natura disposte da leggi o regolamenti a favore dell'artigianato in genere.

**Art. 3.**

Le prove per il conseguimento della patente di mestiere vengono sostenute dinanzi ad apposite commissioni costituite annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Dette commissioni, aventi sede presso le camere di commercio, sono composte da:

- a) un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato con funzioni di presidente;
- b) un professore di istituto tecnico a carattere professionale;
- c) un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;
- d) tre maestri artigiani esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, designati dalle organizzazioni sindacali dell'artigianato maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle camere di commercio.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui sopra sono a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 4.

Il candidato è ammesso all'esame, a sua domanda, qualora sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che sia cittadino italiano;
- 2) che abbia compiuto gli anni 21;
- 3) che abbia conseguito la licenza della scuola d'obbligo;
- 4) che abbia conseguito il titolo di idoneità all'esercizio in qualità di apprendista artigiano ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, o che abbia lavorato alle dipendenze di una impresa artigiana per un periodo di tempo, determinato, per ciascun mestiere, dal regolamento di attuazione della presente legge.

Si prescinde dai requisiti di cui ai punti 3) e 4) per coloro i quali abbiano un'età superiore agli anni 30.

#### Art. 5.

L'esame di cui all'articolo 2 consiste:

- 1) in una prova pratica mediante l'esecuzione di un capo di opera;
- 2) in un colloquio riflettente nozioni tecnologiche, di cultura generale, di organizzazione produttivistica e commerciale.

## CAPO II

## DEL MAESTRO ARTIGIANO

## Art. 6.

È istituito l'albo nazionale dei « maestri artigiani » presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ciascuna camera di commercio, industria ed agricoltura cura la tenuta dell'albo dei maestri artigiani in campo provinciale.

L'iscrizione nell'albo dei maestri artigiani è deliberata dalla commissione provinciale dell'artigianato e comunicata al competente Ministero.

Le spese per la tenuta dell'albo sono a carico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 7.

Il titolo di « maestro artigiano » viene conferito, su domanda diretta alla commissione provinciale, a chi dimostra di possedere i seguenti requisiti:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere compiuto il 30° anno di età;
- c) di possedere il pieno godimento dei diritti civili;
- d) di essere di buona condotta morale e civile;
- e) di avere esercitato, in qualità di titolare di azienda, il mestiere per un periodo non inferiore ai 5 anni dal conseguimento della « patente di mestiere » di cui al precedente articolo 1 e di possedere un elevato grado di capacità professionale;
- f) di avere avuto alle proprie dipendenze, per un periodo almeno pari a quello indicato alla lettera e), degli apprendisti artigiani.

La capacità di cui alla lettera e) può essere desunta da premi ed attestati conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali ed internazionali, da lodevole insegnamento

svolto in scuole pubbliche o private, da saggi di lavoro eseguiti, dalla pubblica estimazione di cui il richiedente goda quale artigiano e da ogni altro elemento che ne comprovi la specifica preparazione e l'attitudine al lavoro artigiano, all'insegnamento al lavoro artigiano ed all'insegnamento professionale.

Art. 8.

Contro la deliberazione della commissione provinciale dell'artigianato che rifiuti la iscrizione all'albo dei maestri artigianali, è ammesso ricorso alla commissione regionale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

La commissione regionale decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso entro 15 giorni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che decide in via definitiva entro un periodo di 60 giorni.

CAPO III

DELLA BOTTEGA-SCUOLA

Art. 9.

L'impresa artigiana che, oltre alle proprie finalità produttive, si proponga specificamente la preparazione professionale di futuri artigiani, può essere, a richiesta del suo titolare, riconosciuta « bottega-scuola », qualora abbia un'attrezzatura tecnica ed igienica rispondente allo scopo.

Il riconoscimento è concesso dalla commissione provinciale dell'artigianato, previo accertamento delle condizioni di cui al comma precedente e di quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 10.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare.

Il titolare deve essere maestro artigiano ai sensi delle norme contenute nel capo II della presente legge e deve possedere una anzianità d'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, di almeno 10 anni.

Il maestro artigiano, oltre agli obblighi derivantigli dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, assume anche quello di insegnare agli apprendisti il proprio mestiere o la propria arte secondo le tecniche più progredite e le tradizioni artigiane più valide.

L'attività delle botteghe-scuola è disciplinata da un regolamento predisposto dalla commissione provinciale dell'artigianato, secondo i mestieri e le consuetudini locali, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 11.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito un « registro delle botteghe-scuola ».

Per l'iscrizione e la tenuta del registro valgono le disposizioni stabilite dalla presente legge per l'albo dei maestri artigiani.

#### Art. 12.

Il riconoscimento della bottega-scuola viene revocato e si provvede alla cancellazione di essa dal relativo registro, allorquando il titolare venga a perdere i requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 7 della presente legge e quando l'attrezzatura tecnica ed igienica della bottega non risulti più idonea alla formazione professionale degli artigiani.

La commissione provinciale dell'artigianato può altresì disporre la revoca del riconoscimento, previa motivata diffida, nel caso di persistente inattività della bottega-scuola o quando il titolare abbia dimostrato negligenza ed inattitudine all'insegnamento od abbia impiegato gli apprendisti in lavori



estranei alla attività della bottega o abbia, comunque, ripetutamente omesso di osservare le disposizioni della presente legge.

Ogni commissione provinciale dell'artigianato costituisce nel proprio ambito un comitato di vigilanza, allo scopo di accertare periodicamente il permanere o meno dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge e delle modalità previste dal regolamento delle botteghe-scuola.

#### Art. 13.

Contro il mancato riconoscimento di bottega-scuola e contro il provvedimento di revoca di cui all'articolo 12, sono ammessi i ricorsi previsti dal precedente articolo 8.

#### Art. 14.

All'apprendista artigiano della bottega-scuola, in aggiunta alla retribuzione che viene corrisposta direttamente dal maestro artigiano, sulla base delle vigenti norme contrattuali di lavoro, sono assegnati dei « premi di profitto » che vengono semestralmente fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei limiti delle somme a tal uopo annualmente stanziare in bilancio e sulla base di una graduatoria di merito predisposta dalle commissioni provinciali dell'artigianato, sentito il titolare dell'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce attestati di benemerita alle botteghe-scuola e corrisponde premi annuali in denaro ai maestri artigiani titolari di botteghe-scuola, in relazione al numero degli apprendisti ed a titolo di parziale risarcimento per il consumo degli attrezzi e delle materie prime.

I premi e gli attestati di cui ai commi precedenti sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle commissioni provinciali dell'artigianato.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 15.

La patente di mestiere spetta, senza previo esame, a coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già iscritti nell'albo delle imprese artigiane da almeno 5 anni o siano titolari di una impresa, avente i requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per coloro che hanno compiuto all'entrata in vigore della presente legge il 30° anno di età, si prescinde dal requisito di cui al punto 3) dell'articolo 4.

## Art. 16.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato, entro 150 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

## Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973, valutato rispettivamente in lire 100 milioni per il funzionamento delle commissioni giudicatrici in materia di patente di mestiere e la tenuta dell'albo dei maestri artigiani e del registro delle botteghe-scuola, e in lire 1 miliardo 750 milioni per i premi di profitto e di attività ad apprendisti ed a maestri artigiani, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.